

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO

DI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valersi ad ogni effetto di legge, tra

- **Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. con socio unico**, di seguito denominata per brevità "**NLI**", con sede a Costa Volpino (BG) in Via Nazionale n. 16 – P.Iva e Cod.Fisc. 03000970164, nella persona della dott.ssa Fanchini Veronica, in qualità di Direttore,

E

- la ditta **G.S. S.R.L.**, di seguito denominata "**Rivenditore**", con sede in Piazza 28 Maggio, 3 a Sulzano (BS) CAP 25058, P.Iva e Cod.Fisc. 04632380988, nella persona della Sig.ra Gherlac Natalia in qualità di Rappresentante Legale;

PREMESSO CHE

- a) NLI svolge servizio di trasporto pubblico di linea sul lago d'Iseo;
- b) NLI, al fine di offrire un servizio efficiente e funzionale, è intenzionata ad affidare la vendita dei Titoli di Viaggio anche al suddetto Rivenditore, il quale, dal canto suo, è interessato a svolgere la suddetta attività alle condizioni di seguito delineate;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, che sostituisce ed annulla ogni diversa e precedente pattuizione esistente tra le parti in materia di titoli di viaggio.

Art. 2 – Oggetto e durata dell'appalto

NLI conferisce al Rivenditore, che accetta, il mandato di compiere, in nome e per conto di NLI, le attività di vendita dei titoli di viaggio attualmente in vigore, nonché degli eventuali nuovi titoli che dovessero essere introdotti durante il periodo di vigenza del presente contratto, alle condizioni, norme ed oneri di seguito stabiliti.

La vendita dei titoli da parte del Rivenditore comprende le seguenti tipologie di biglietto:

- Ordinario;
- Ridotto 20% (esclusivamente per gruppi di almeno 20 persone);

- Multicorsa (10 viaggi);
- Giornaliero;
- Animali e bagagli;
- Biciclette.

Art. 3 – Durata della Convenzione e facoltà di recesso

La presente Convenzione si rinnoverà di anno in anno, salvo comunicazione di disdetta da una delle due parti da inviare a mezzo raccomandata A/R oppure tramite PEC, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del biennio, senza che l'altra parte abbia titolo ad alcun risarcimento. Alla scadenza del contratto, i dispositivi dovranno essere restituiti a NLI dal Rivenditore.

Art. 4 – Compenso delle prestazioni

Quale compenso delle prestazioni oggetto della presente Convenzione viene riconosciuto al Rivenditore, che accetta, il 4,0% (quattropercento) sul valore facciale di ogni titolo di viaggio, al netto di IVA e contributo di sbarco del Comune di Monte Isola, con espressa esclusione di ogni altro compenso, in qualsiasi forma e modo, e correlata rinuncia a qualsiasi azione rivolta a pretenderlo.

La rendicontazione delle competenze e l'IVA saranno a carico di NLI, che provvederà all'emissione, con cadenza stagionale, di autofattura intestata al Rivenditore.

Art. 5 – Comodato del terminale di vendita

In relazione al sistema di bigliettazione elettronico, NLI fornirà al Rivenditore per tutta la durata della convenzione:

- n. 01 dispositivo "All-in-one", modello "Ingenico DX8000" necessario per l'emissione dei titoli di viaggio su carta termica con QR Code oltre a garantire al pagamento con carte di credito /bancomat.

Il Rivenditore si impegna ad utilizzare e custodire detto dispositivo con la massima diligenza e a non manometterne la funzionalità.

In caso di danneggiamento, per cause addebitabili al Rivenditore, che ne renda impossibile l'utilizzo ovvero ne richieda la riparazione, NLI richiederà al Rivenditore il rimborso dei danni.

In caso di furto o incendio del medesimo dispositivo, il Rivenditore dovrà trasmettere a NLI copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se l'evento si è verificato prima dell'invio dei dati di vendita alla centrale, il Rivenditore dovrà indicare nella denuncia l'importo, anche presunto, delle vendite effettuate prima dell'evento.

Qualora NLI rilevi episodi di utilizzo non corretto e/o illegittimo del dispositivo di vendita potrà, con immediata comunicazione, inibire l'ulteriore utilizzo del dispositivo da parte del Rivenditore, impedendogli ulteriori vendite e riservandosi di effettuare ogni accertamento atto a verificare i fatti.

Art. 6 – Prestazioni e obblighi del Rivenditore

Il Rivenditore si impegna, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e, per quanto riguarda i dispositivi di vendita, a partire dalla data di attivazione degli stessi, a:

1. vendere, in nome e per conto di NLI, i titoli delle tipologie affidate, sulla base delle prescrizioni impartite e fornire agli utenti che ne facessero richiesta ogni informazione sul servizio di linea;
2. versare a NLI le somme incassate, tramite bonifico bancario entro il decimo giorno del mese successivo, a fronte di rendicontazione mensile dei biglietti venduti estrapolata dallo specifico software da parte di NLI ed inviate al Rivenditore tramite posta elettronica;
3. adempiere a tutte le formalità attinenti alla prestazione di vendita ed il conseguente rapporto amministrativo con NLI;
4. vendere i titoli nei giorni e nelle ore di apertura dell'Esercizio, così come stabilito dall'Autorità competente;
5. garantire alla clientela la possibilità di acquistare tutti i Titoli la cui tipologia gli è stata assegnata da NLI, provvedendo tempestivamente, in caso di guasto al dispositivo di vendita, a comunicare immediatamente a NLI la richiesta di intervento di ripristino della funzionalità dell'apparato;
6. restituire, al termine del contratto o comunque in caso di recesso o disdetta della convenzione di cui all'Art. 3, entro 2 (due) giorni dal termine del contratto il dispositivo "All in one" (di cui art. 5 della presente convenzione) completo di scatola originale e di tutte le componenti;
7. effettuare il versamento a saldo delle somme non ancora regolarizzate.

Art. 7 – Prestazioni e obblighi di NLI

NLI si impegna a:

1. svolgere attività di formazione ed assistenza al Rivenditore riguardo le modalità di corretto utilizzo del dispositivo di vendita;
2. fornire assistenza riguardo le operazioni di contabilizzazione dei biglietti venduti e del calcolo degli introiti, che verranno effettuate con cadenza mensile;
3. informare i passeggeri in merito all'attività di emissione biglietti svolta dal Rivenditore;

Art. 8 – Guasti e riparazione del dispositivo

In caso di guasto del dispositivo di cui all'art.5, il Rivenditore dovrà comunicarlo tempestivamente a NLI, la quale provvederà alla riparazione/sostituzione del dispositivo stesso.

Se il guasto non dovesse consentire la sincronizzazione del dispositivo con conseguente trasmissione dei dati di vendita, NLI, in sede di ripristino, recupererà i dati stessi, comunicandoli al Rivenditore.

Rimane inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivo è a carico di NLI, salvo guasti dovuti ad uso non conforme da parte del Rivenditore, di cui all'art. 5.

Art. 9 – Controlli

Il Rivenditore riconosce espressamente a NLI la facoltà ad effettuare il controllo del dispositivo (anche

mediante accesso remoto), della diligente tenuta del dispositivo di vendita e del materiale informativo messo a sua disposizione, nonché il controllo delle rendicontazioni giornaliere.

L'opposizione da parte del Rivenditore ad eventuali controlli costituirà inadempimento e motivo di immediata risoluzione contrattuale, ai sensi dell'Art. 13.

Art. 10 – Materiale informativo

NLI si impegna fornire al Rivenditore tutto il materiale informativo quali tariffari, norme di viaggio, orari e quant'altro inerente all'attività di trasporto pubblico, ricordando che quanto sopra descritto è comunque consultabile sul sito istituzionale www.navigazione lago iseo.it;

NLI si impegna a comunicare tempestivamente al Rivenditore tutte le variazioni di tariffa o altri termini e condizioni che dovessero intervenire a modificare il regime dei Titoli, fatto salvo l'aggiornamento automatico del sistema di vendita.

Il Rivenditore si impegna a prendere in carico e a distribuire ogni materiale informativo (orari, tariffe, ecc...) che NLI ritenesse di dover consegnare. Nulla sarà dovuto al Rivenditore per la distribuzione di tale materiale.

Art. 11 – Uso del Marchio

Il Rivenditore si impegna ad affiggere, in modo visibile nel proprio esercizio, l'avviso che informa il pubblico della vendita dei Titoli e ad esporre, all'interno del medesimo, le comunicazioni di NLI in materia di orari e tariffe.

Unicamente a questo scopo e per il periodo di vigenza della presente Convenzione, NLI concede al Rivenditore l'utilizzo del suo nome, marchio o logo, con espresso divieto di utilizzarlo per altri fini.

Art. 12 – Cessione e sub-affidamento del contratto

Il presente contratto non può essere per alcun motivo sub-affidato a terzi, se non previo benestare scritto di NLI.

Il presente contratto può essere ceduto a terzi solo nel caso di subentro nella titolarità dell'esercizio.

In ogni caso, qualsiasi variazione di ragione sociale, partita IVA, soci, indirizzo, etc... dovrà essere tempestivamente comunicata a NLI che, sulla base dei nuovi documenti presentati, valuterà se continuare o meno il rapporto commerciale istituito.

Art. 13 – Risoluzione

Fatta salva la facoltà di entrambi i contraenti di recedere dal presente accordo, osservando il termine di preavviso di cui all'Art. 3, NLI potrà altresì risolvere la Convenzione, con effetto immediato ex art. 1456 c.c., nelle seguenti circostanze:

- qualora leggi e regolamenti ne impediscano la prosecuzione;
- qualora il servizio di trasporto e la relativa bigliettazione siano affidate ad altra società dagli Enti Pubblici competenti;

- per inadempimento del Rivenditore alle obbligazioni di cui all'Art. 5 (utilizzo e custodia dei dispositivi in comodato d'uso), Art. 6 (prestazioni ed obblighi del Rivenditore) ai punti 1,2,3,5,6, Art. 9 (controlli), Art. 11 (uso del marchio), Art. 12 (cessione sub-affidamento del contratto) e Art. 14 (riservatezza) della presente Convenzione.

Alla risoluzione così prospettata conseguirà l'immediata disattivazione dei dispositivi di vendita ed il Rivenditore dovrà restituire, entro 2 (due) giorni, i suddetti dispositivi, i supporti e gli eventuali materiali forniti in dotazione. Resta inteso tra le parti che, qualora il Rivenditore arrechi colposamente e/o dolosamente danni ai dispositivi affidatigli a titolo di comodato, egli dovrà risarcirne a NLI la somma pari al valore commerciale di cui all'Art. 5.

Art. 14 – Riservatezza

Il Rivenditore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni commerciali e/o riservate, anche collegate all'attività di NLI, di cui è venuto a conoscenza nel corso del presente rapporto.

Art. 15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti la presente Convenzione sono ad esclusivo carico di NLI, ad eccezione dell'imposta di bollo suddivisa in parti uguali con il Rivenditore.

Art. 16 – Registrazione

Il presente atto, avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai soli fini di IVA ai sensi dell'Art. 74 punto e) del DPR 26/10/1972 n°633 e s.m.i. ed essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 2°comma del DPR 26/04/1986 n°131.

Art. 17 – Modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001

Il Rivenditore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, delle procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sgg., nella forma adottata da NLI, ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico (reperibile sul sito NLI nella sezione "Società trasparente"), assumendo le responsabilità ivi indicate conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti o che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro instaurato con NLI, informando quest'ultima di ogni atto posto in essere durante la propria attività e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello.

Art. 18 – Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1-Il Rivenditore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

2-il Rivenditore si impegna a dare immediata comunicazione alla Navigazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali sub-appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

3-il Rivenditore (con riferimento all'art. 3, comma 7, come modificato) si impegna a comunicare alla Navigazione ogni modifica relativa ai dati già trasmessi alla stazione appaltante.

Art. 20 - Informativa ai sensi dell'artt. 12-13-14 Regolamento UE 679/2016

Categoria dati: comuni.

Finalità: gestione della presente convenzione.

Base giuridica: D.lgs. 236/2023 (in sostituzione del precedente D.lgs. 50/2016).

Modalità di trattamento: elettronico e cartaceo.

Raccolta dati personali: presso la sede della Navigazione.

Obbligatorietà o facoltatività a fornire i dati: facoltativo.

Conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: impossibilità di sottoscrivere la presente convenzione.

Comunicazione:

- a) Dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati;
- b) Soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Navigazione Lago d'Iseo può affidare contrattualmente servizi di vario genere connessi alla gestione delle convenzioni.

Diffusione: i dati personali sono diffusi nel sito web nell'ambito degli obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e L.190/12 in tema di trasparenza e anticorruzione.

Periodo di conservazione: i dati personali acquisiti sono conservati per 10 anni, in virtù delle normative vigenti in tema di conservazione documenti amministrativo-contabili.

Diritti riconosciuti all'interessato: artt. 15-22 Regolamento, oltre al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Esercizio dei diritti: a) Titolare: Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. - Via Nazionale n. 16 - 24062 Costa Volpino (BG) – Italy Tel. +39 035 971483 Fax +39 035 972970 info@navigazione lagoiseo.it
info@pec.navigazione lagoiseo.it

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Fatto in duplice copia originale, letto, confermato e sottoscritto in data _____

Il Direttore di Navigazione Lago d'Iseo Srl

(dott.ssa Veronica Fanchini)

Il Rappresentante legale del Rivenditore

(Sig.ra Gherlac Natalia)

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano singolarmente e specificatamente gli articoli:

3 – Durata della convenzione e facoltà di recesso

13 – Cessione e sub-affidamento del contratto

19 – Foro competente

Il Direttore di Navigazione Lago d'Iseo Srl

(dott.ssa Veronica Fanchini)

Il Rappresentante legale del Rivenditore

(Sig.ra Gherlac Natalia)
